

STATUTO

Art.1

E' costituita l'Associazione Studentesca e Culturale: "Coro dell'Università di Modena e Reggio Emilia" per brevità chiamata "Coro Universitario".

Art. 2

Essa ha sede, pro tempore, in viale Allegri, 15 – sede Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Ufficio attività extra-curricolari.

Art. 3

L'Associazione è apolitica, apartitica, non persegue fini di lucro. L'assenza di finalità lucrativa è intesa anche come divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme indirette o differite. L'Associazione ha lo scopo di:

- Istituire un'Associazione di tipo culturale e artistico che promuova attività culturali e sociali a beneficio degli studenti dell'Università di Modena e Reggio Emilia;
- Creare occasioni di ampliamento ed integrazione dell'Offerta Formativa dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia attraverso attività culturali che offrano, tra gli altri, anche momenti di aggregazione e socializzazione all'interno della comunità universitaria, con particolare attenzione alle situazioni di disagio, di handicap e di origini etniche e razziali;
- Costituire una occasione di arricchimento culturale e di integrazione tra la comunità universitaria e la realtà locale e il territorio;
- Curare e incrementare le compagini musicali e teatrali nate sotto l'egida dell'Università di Modena e Reggio Emilia che svolgano anche attività artistica esterna contribuendo alla visibilità pubblica dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia e alla diffusione della cultura musicale nella realtà locale, e più in generale, a livello nazionale e internazionale;
- Istituire e curare il Coro dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che svolga attività concertistica contribuendo alla visibilità pubblica dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia;
- Istituire e curare l'Orchestra dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia aperta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ed altri gruppi strumentali dell'Università di Modena e Reggio Emilia ad essi collegati, che svolgano attività concertistica contribuendo alla visibilità pubblica dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia;
- Istituire e creare il CUT – Centro Universitario Teatrale -;



- Istituire nell'ambito dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia un centro di attività musicale e concertistica e, in funzione di ciò, fornirla di un centro di formazione musicale pratica;
- Promuovere scambi con analoghe strutture di Atenei italiani ed esteri nonché mantenere contatti con associazioni affini e/o analoghi in Italia ed in altri Paesi;
- Favorire l'incontro fra studenti universitari con società ed istituzioni ed altri studenti universitari;
- Promuovere la ricerca scientifica e l'approfondimento;
- Promuovere attività tese alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente;
- Promuovere e realizzare attività rivolte alle esigenze degli studenti, sia di carattere didattico che culturale, in special modo collegate ai C.d.L. e/o ai corsi di insegnamento previsti dall'Offerta Formativa dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e rivolti al maggior numero di studenti regolarmente iscritti a detto Ateneo;
- Svolgere attività rivolte al maggior numero di studenti iscritti regolarmente all'Ateneo e che prevedono orientamento pre e post universitario nonché attività di supporto al tutorato, alla didattica e all'assistenza allo studio con particolare attenzione agli studenti disabili.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Eventuali contributi sono destinati a coprire le spese di funzionamento dell'Associazione medesima, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può costituire commissioni o comitati culturali e artistici.

Art. 4

MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può esplicare tutte le attività che i suoi organi ritengano idonee, purché non in contrasto con il presente Statuto.

L'Associazione attua gli scopi sociali, tra l'altro, organizzando e promuovendo seminari, convegni, riunioni, discussioni tecniche, visite, viaggi di studio e di istruzione in Italia e all'Estero.

Art.5

DURATA

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

PATRIMONIO

Art. 6

Il patrimonio dell' Associazione è costituito da:

- Quote associative, da corrispondersi dagli associati, il cui ammontare, modalità e tempi di versamento sono stabiliti dal Regolamento interno dell'Associazione, che verrà approvato nella prima riunione del Consiglio Direttivo;
- Riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio;
- Contributi ordinari e straordinari di associati e di terzi;
- Eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- Contributi ricevuti dall' Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e da altri enti pubblici o privati;
- Proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni concertistiche o partecipazione ad esse;
- Ogni altra somma che, a qualsiasi titolo, sia versata all' Associazione;
- Beni mobili od immobili acquistati impiegando le entità patrimoniali di cui ai precedenti punti.

L'esercizio sociale si chiude al 31 Gennaio di ogni anno, con eventuale proroga entro il 31 Marzo per necessità straordinarie.

ASSOCIATI

Art. 7

Possono far parte dell'Associazione studenti provenienti da tutte le Facoltà dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dai Master, dalle Scuole di Specializzazione e dai Corsi parauniversitari, e da qualunque corso di studio/formazione da essa istituito.

- Può far parte dell'Associazione il personale docente e tecnico - amministrativo dell'Ateneo,
- Possono iscriversi gli ex studenti universitari,
- Possono richiedere l'iscrizione gli studenti degli ultimi due anni delle Scuole Medie Superiori che dimostrino spiccati interessi e precise motivazioni nei confronti di particolari iniziative dell'Associazione.

La domanda è vagliata dal Consiglio Direttivo che la accetta o la rifiuta.

Art. 8

Gli Associati si distinguono in:

- a) Associati fondatori;
- b) Associati ordinari;
- c) Associati sostenitori;
- d) Associati onorari.

a) Sono associati fondatori le persone fisiche che risultino dall'Atto Costitutivo dell'Associazione. Rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto e con effetto immediato qualora l'associato non ricopra una carica specifica, e dal novantunesimo

giorno successivo alla data delle dimissioni per gli associati che ricoprono cariche. Il socio fondatore decade se assente alle attività dell'Associazione per più di un anno solare.

b) Sono associati ordinari le persone fisiche, che rientrino nei requisiti di cui all'Art.7, che chiedano l'iscrizione all'Associazione in momenti successivi alla costituzione e che versino la quota associativa, se prevista. L'ammissione ad associati ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta degli interessati e sulla base del Regolamento che ne precisa le condizioni associative. Le dimissioni degli associati ordinari, da presentarsi per iscritto, hanno effetto immediato qualora l'associato non ricopra una carica specifica, e dal novantunesimo giorno successivo alla data delle dimissioni per gli associati che ricoprono cariche. Il socio ordinario decade se assente alle attività dell'Associazione per più di un anno solare.

c) Sono associati sostenitori le persone fisiche, gli enti privati senza scopo di lucro o economico, e gli enti pubblici; questi ultimi solo se funzionali allo scopo istitutivo, minorati nella base associativa e privi di posizioni direttive. L'iscrizione degli associati sostenitori è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo e alla ratifica dell'Assemblea. Le dimissioni degli associati sostenitori, da presentarsi per iscritto, hanno effetto immediato qualora l'associato non ricopra una carica specifica, e dal novantunesimo giorno successivo alla data delle dimissioni per gli associati che ricoprono cariche. Il socio sostenitore può decadere se assente alle attività dell'associazione per più di un anno solare.

d) Sono associati onorari le persone fisiche che si siano distinte in particolari campi ed attività d'intervento inerenti a quelli dell'Associazione. Tale iscrizione può essere proposta da qualsiasi membro dell'associazione che ne produca precisa motivazione ed è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo che, una volta valutata secondo criteri definiti nel Regolamento, la sottopone alla ratifica dell'Assemblea. Sono da considerarsi associati onorari anche i musicisti collaboratori, i vocalisti, gli strumentisti e gli specialisti della materia in genere che prestino la propria opera all'Associazione e l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta degli interessati e sulla base del Regolamento che ne precisa le condizioni associative. Le dimissioni degli associati onorari, da presentarsi per iscritto, hanno effetto immediato qualora l'associato non ricopra una carica specifica, e dal novantunesimo giorno successivo alla data delle dimissioni per gli associati che ricoprono cariche. Il socio onorario può decadere se assente alle attività dell'Associazione per più di un anno solare.

Art. 9

Gli associati sono obbligati al momento della loro ammissione, e annualmente, al versamento della quota associativa nell'ammontare stabilito dal Regolamento.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tale partecipazione deve avere una durata minima di un anno o multipli di un anno. Non sono ammesse partecipazioni di durata inferiore o parziale.

Art. 10

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per scioglimento, fallimento o liquidazione in caso di persone giuridiche o enti;
- per recesso. In tal caso l'associato deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed è in ogni caso tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno in corso;
- per il mancato versamento della quota associativa nei termini e con le modalità innanzi precisate;
- per esclusione. L'assemblea può deliberare l'esclusione degli associati che incorrano in gravi violazioni dello Statuto o del Regolamento Interno. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Contro il provvedimento di esclusione l'associato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Sono, in ogni caso, considerate cause di esclusione degli associati: l'indisciplina e l'indegnità da chiunque segnalate ed accertate dal Consiglio Direttivo; il mancato rispetto delle norme stabilite dal Regolamento da approvarsi ad opera del Consiglio Direttivo.

Gli eredi dell'associato deceduto e coloro che hanno perso la qualità di associato per recesso od esclusione non subentrano automaticamente, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono non trasmissibili e non rivalutabili.

Tutti gli associati hanno uguali diritti associativi ed uguale diritto a tutte le prestazioni e servizi resi dall'Associazione, senza alcuna limitazione.

ORGANI – AMMINISTRAZIONE

Art. 11

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere e/o il Comitato di Tesoreria.

L'Assemblea degli associati è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dal Consiglio Direttivo, mediante avviso indicante data, ora, luogo e ordine del giorno ed eventuale data per la seconda convocazione, da pubblicizzarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 12

L'Assemblea e' costituita dalla riunione di tutti gli associati. Hanno diritto di assistervi, a intervenire e votare tutti gli associati da almeno 3 mesi, purché in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato, munito di delega scritta. Ogni associato non può rappresentare più di due altri associati.

Art. 13

L'Assemblea e' convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta sia ritenuto necessario ed almeno una volta all'anno, entro il 31 Gennaio, e per esigenze straordinarie entro il 31 Marzo, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale relativo all'attività svolta nell'esercizio amministrativo precedente.

L'esercizio amministrativo va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. E' fatto obbligo al Consiglio Direttivo di redigere e predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale che dovrà essere approvato dall'Assemblea. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo qualora ne sia fatta richiesta motivata sottoscritta da almeno 1/10 degli associati.

Art. 14

L'Assemblea delibera sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo, sull'eventuale bilancio preventivo, sugli indirizzi dell'attività artistica e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulla eventuale costituzione, composizione e le funzioni delle Commissioni Interne, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento interno e su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto. L'Assemblea degli associati è organo sovrano.

Art. 15

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi è presieduta da un associato designato dall'Assemblea stessa.

Svolge la funzione di Segretario, il segretario dell'associazione o, in sua assenza, un associato designato dall'assemblea che constata la regolarità delle deleghe e del diritto ad intervenire in Assemblea.

Art. 16

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E'

in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno la metà degli associati per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto modifiche allo Statuto. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto se maggiorenne, purché iscritto da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto in assemblea, qualunque sia la materia della deliberazione, ivi comprese l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 17

Dallo svolgimento delle assemblee viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle assemblee verranno trascritti in apposito libro che dovrà essere conservato presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che potranno consultarlo liberamente. Su detto libro dovranno altresì essere trascritte le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati.

Art. 18

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri variabile da tre a nove, nominati dall'assemblea che dura in carica almeno tre anni e rinnovabili senza limiti.

Art. 19

In caso di perdita della qualità di associato o dimissioni di uno dei Consiglieri, si provvederà alla sostituzione, chiamando a ricoprire la carica il primo dei non eletti nelle ultime consultazioni per il rinnovo delle cariche associative.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo procede alla nomina, nel suo interno, di un Presidente, di un Vice Presidente, di un Segretario, di un Tesoriere e/o di un Comitato di Tesoreria qualora lo ritenga necessario e di un eventuale Direttore Artistico. Essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Art. 21

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente, o l'eventuale Direttore Artistico lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno il 50% dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.

La convocazione avviene con avviso scritto, inviato con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza di

almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha un unico voto, e nessun voto, nemmeno se espresso dal Presidente, può prevalere sugli altri.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

In particolare, essendo la seguente elencazione indicativa, e non tassativa:

- convoca l'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redige gli eventuali regolamenti necessari per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- provvede all'eventuale locazione dei locali in cui l'Associazione ha sede;
- provvede all'acquisto o alla locazione delle attrezzature necessarie al funzionamento dell'Associazione;
- delibera l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, anche finanziaria, di ogni altro bene mobile, materiale o immateriale;
- delibera circa la stipulazione dei contratti di acquisto di beni o di acquisizione di servizi;
- delibera circa la stipula di contratti, accordi, protocolli d'intesa relativi all'esecuzione di attività e manifestazioni musicali in Italia o all'Estero;
- assume incarichi per l'esecuzione di studi, ricerche e in genere di lavori ed opere inerenti all'oggetto sociale;
- provvede all'organizzazione e alla gestione di corsi o lezioni inerenti l'oggetto sociale;
- delibera circa l'ammissione degli associati;
- procede alla nomina di dipendenti e collaboratori, determinando le condizioni di collaborazione;
- gestisce ogni liberalità che pervenisse all'Associazione e amministra i fondi secondo le finalità dell'Associazione in concerto con il Comitato di Tesoreria;
- predispone i bilanci preventivi, i rendiconti consuntivi e le relazioni da sottoporre all'assemblea;
- delibera sulla destinazione dei fondi patrimoniali e su qualsiasi operazione di carattere economico, finanziario e giuridico;
- promuove, organizza e coordina le attività dell'Associazione;
- nomina, su proposta dell'eventuale Direttore Artistico, il Maestro del Coro ed eventualmente preparatori tecnico-vocali.

Art. 23

A ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà essere riconosciuto, con delibera dell'assemblea generale, un emolumento annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute.

L'Associazione ha la facoltà di avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri associati, in linea con quanto previsto dalla normativa sull'associazionismo di promozione sociale.

Art. 24

Il Presidente, ed in caso di suo impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere adottate dai predetti organi. Egli collabora inoltre con l'eventuale Direttore Artistico nello stimolare tutte le attività del Coro, dell'Orchestra, dei gruppi musicali in genere e del Teatro, nel promuovere l'interesse dell'opinione pubblica verso di esso, nel tenere i contatti con tutti gli enti e le associazioni che possono interessare l'attività del Coro e di tutti gli altri eventuali gruppi strumentali e Teatrali.

Art. 25

Il Segretario del Consiglio Direttivo ha il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché di conservare i libri contenenti i verbali stessi. Si occupa della corrispondenza in arrivo ed in partenza; è responsabile di ogni problema organizzativo interno. Ha funzioni operative e di supporto tecnico, coordinando ed armonizzando l'operato dei diversi organi dell'Associazione garantendone la continuità ed il buon funzionamento.

Al Segretario, per la sua specifica funzione, potrà essere riconosciuto con delibera del Consiglio Direttivo un emolumento annuo oltre al rimborso delle spese sostenute.

Art. 26

Il Tesoriere (e/o il Comitato di Tesoreria - che può essere composto da un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri) ha il compito di riscuotere le quote associative, i contributi, i rimborsi, i compensi e qualsiasi altra somma dovuta all'Associazione. Limitatamente allo svolgimento di tale funzione, egli rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e può rilasciare quietanze.

Egli tiene inoltre il registro contabile, con la dovuta cura, provvedendo di concerto con il Segretario, alla redazione dei bilanci preventivi e rendiconti consuntivi. Il Tesoriere può infine sottoscrivere, in rappresentanza dell'Associazione, mandati di pagamento ed assegni il cui importo non ecceda i 1000 € (mille). Per importi superiori, sarà necessaria la firma del Presidente.

Art. 27

L'eventuale Direttore Artistico viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Ad esso e' affidata la responsabilità artistica del Coro e degli eventuali gruppi strumentali. Propone al Consiglio la nomina del Maestro del Coro ed eventualmente di concerto con quest'ultimo, di preparatori tecnico-vocali e strumentali.

Avvalendosi della collaborazione del Maestro del Coro e della Commissione per l'attività musicale propone all'assemblea ogni questione riguardante l'attività musicale del Coro (programmi, concerti, etc.), decide l'ammissione alle compagini artistiche di nuovi elementi attraverso un'audizione.

Art. 28

Il Maestro del Coro, il Direttore d'orchestra e il Regista sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'eventuale Direttore Artistico. A loro, per quanto di propria competenza, sono affidati la responsabilità puramente artistiche dei gruppi. Collaborano con l'eventuale Direttore Artistico, con gli eventuali preparatori tecnico-vocali, e con tutti coloro che prestano la loro opera per la realizzazione degli obiettivi preposti.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo istituire Commissioni interne aventi funzioni consultive.

SCIoglimento

Art. 29

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione, e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati, indipendentemente dalla convocazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa, qualora al termine delle operazioni di liquidazione si evidenzi un residuo attivo, si reinvestirà l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali di Enti o Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale come previsto dall'art.3, lettera e, della l.r. n. 34/2002, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30

Per tutto quanto non e' oggetto di espressa regolamentazione nel presente Statuto o nel Regolamento Interno, si fa rinvio alle norme in tema di associazioni contenute nel Codice Civile.

Firmato:

Patrick Nava
Silvia Orlandini
Cosetta Boni
Emanuela Mangiarotti
Carla Rovello
Daniela Tocci
Alessandra Bedini
Muzzarini Silvia
Giorgio Colombini
Luca Speroni
Francesco Gulino
Alessandro Sbuelz
Nicolino Flacco
Luigi di Carlo
Antonella Coppi
Antonio Gessi
Marialetizia Burani
Letizia Musto

Francesca Capitini
Giulia Montanari
Enrico Radi
Michele Caruso
Alberto Sabatini
Laura Crema
Sara Ferraboschi
Marco Reggiani
Maria Carmen Costabile
Patrick John Coppock
Curzia Moretti
Annalisa Andreoli
Roberta Cardarello

Firmato: Maria Carmen Costabile Notaio segue sigillo

19 DIC 2012

